SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Situazione di bilancio al 31 dicembre 1995.

96A4757

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1996.

Regolamento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto nazionale di statistica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto in particolare, l'art. 22, comma 2, lettera *c)*, e 4, di tale decreto;

Viste le deliberazioni del consiglio dell'ISTAT del 20 luglio 1994, 28 marzo, 22 novembre 1995 e 2 aprile 1996 concernenti l'adozione del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici e la corresponsione di compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici;

Viste le lettere del Ministro per la funzione pubblica n. 10007 del 16 febbraio 1995, n. 21574 del 9 ottobre 1995 e n. 28106 del 14 marzo 1996, con le quali l'ISTAT è stato invitato ad apportare modifiche alle deliberazioni anzidette;

Viste le note del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP n. 195192 del 15 dicembre 1994, n. 146074 del 18 luglio 1995, n. 101439 del 22 febbraio 1996 e n. 151394 del 23 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione delle predette deliberazioni del 22 novembre 1995 e 2 aprile 1996 concernenti il testo definitivo dello stesso regolamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 con il quale è stata conferita la delega di funzioni all'on. Franco Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

È approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 22 novembre 1995, come modificata con deliberazione del 2 aprile 1996, concernente l'adozione del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici e la corresponsione di compensi e consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici.

Roma, 1° luglio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

REGOLAMENTO

CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI A CONSULENTI ESTERNI ED AI COMPONENTI DI COMMISSIONI ESAMINATRICI.

Art. 1.

Prestazione di un servizio o fornitura di un prodotto da parte di un consulente esterno

1. Nei casi in cui per indisponibilità di risorse interne, si renda necessario usufruire di un servizio o acquisire un prodotto che derivino dalla prestazione d'opera di un consulente esterno, persona fisica o giuridica, il Servizio proponente è tenuto a produrre, in tempo utile, una nota nella quale siano precisati gli elementi sottoindicati:

a) impostazione del «progetto» e specificazione degli obiettivi da conseguire;

b) analisi dettagliata delle esigenze che sono all'origine della richiesta. Da tale analisi deve risultare anche la motivata impossibilità di potersi avvalere delle prestazioni di personale interno;

c) indicazione della sussistenza o meno di eventuali risorse interne ritenute idonee a collaborare con il soggetto incaricato di rendere il servizio o la consulenza;

d) indicazione delle caratteristiche e dei vincoli della consulenza e determinazione dei tempi per il suo completamento.

2. La consulenza non può, di regola, eccedere il periodo di un anno; eccezionalmente, può essere rinnovata, sulla base di una relazione della struttura proponente, per consentire il raggiungimento del risultato prefissato. Sono fatti salvi i casi di consulenze conferite nell'ambito di contratti attivi pluriennali.

Art. 2.

Parametri per la determinazione dei compensi

1. I parametri cui far riferimento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai consulenti di cui all'art. 1 sono i seguenti:

A - TIPOLOGIA DELL'INCARICO.

A.1 - Partecipazione a commissioni o gruppi di studio o di lavoro e ad altri organi collegiali.

A.2 - Coordinamento di un progetto.

A.3 - Partecipazione a gruppi operativi.

A 4 - Esecuzione di una ricerca con messa a punto di un prodotto e stesura del rapporto finale.

A.5 - Illustrazione, in un seminario, dei risultati di una ricerca nella quale lo studioso era già autonomamente impegnato.

A.6 - Partecipazione a convegni organizzati dall'ISTAT o' a convegni ai quali l'esperto prende parte, in rappresentanza dell'Istituto, mediante:

a) preparazione ed illustrazione di una relazione;

b) preparazione ed illustrazione di una comunicazione

A.7 - Docenza in corsi di formazione mediante:

a) svolgimento di alcune lezioni;

b) svolgimento di lezioni, con preventiva preparazione di dispense da distribuire ai frequentatori del corso.

B - LIVELLO PROFESSIONALE DELL'ESPERTO

B.1 - Settore statistico:

professori ordinari, dirigenti, professionisti senior;

professori associati, professionisti junior,

altre figure professionali.

B 2 - Settore informatico:

professori ordinari, dirigenti, professionisti senior;

professori associati, direttori di progetto, professionisti junior;

altre figure professionali.

B.3 - Settore organizzazione del lavoro e gestione aziendale·

consulenti partner;

consulenti manager,

altre figure professionali.

B.4 - Settore giuridico-amministrativo-contabile:

professori ordinari, dirigenti, professionisti senior;

professori associati, professionisti junior;

altre figure professionali.

C - DURATA DELLA PRESTAZIONE.

C.1 - Incarico ad ore.

C.2 - Incarico giornaliero.

C.3 - Incarico mensile.

D - DESTINATARIO DELLA COMMISSIONE.

D.1 - Singolo professionista.

D 2 - Società.

E - CONTINGENTE DEGLI INCARICHI.

Per le tipologie di cui alla lettera *A*, non possono essere conferiti incarichi, calcolati in giornate/uomo, in misura superiore al 20% delle complessive giornate/uomo espresse dai posti in organico dei profili di ricercatore e tecnologo.

2. Nel caso in cui l'incarico sia affidato ad una società, il compenso può essere maggiorato nella misura massima del 15%.

3. Restano escluse tutte quelle attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione ad albi o ad ordini professionali e per le quali le tariffe vengono fissate dai rispettivi organi statutari. In questi casi, viene applicata, la tariffa fissata dai rispettivi organi statutari.

Art. 3.

Misura dei compensi

1. Per ciascun compenso da corrispondere ai consulenti di cui all'art. 1 è previsto un limite massimo ed uno minimo entro i quali l'amministrazione può definire l'esatto ammontare del compenso stesso, in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari al suo espletamento, nonché della qualificazione professionale dell'esperto. Ad uno stesso esperto non può essere attribuito più di un incarico nell'ambito del medesimo anno finanziario, salvo che l'oggetto dell'incarico ulteriore sia strettamente connesso a quello precedente o che si tratti di esigenze che possono presentarsi ripetutamente nel corso del medesimo anno finanziario

2. I compensi per gli incarichi di cui all'art. 1 sono determinati come segue:

A.1 - PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI O GRUPPI DI STUDIO O DI LAVORO E AD ALTRI ORGANI COLLEGIALI.

Agli esperti, chiamati a far parte degli anzidetti organismi, è corrisposto un gettone di presenza di importo pari al 50% di quello spettante ai componenti degli organi collegiali dell'Istituto.

A.2 - COORDINAMENTO DI UN PROGETTO.

(Vedi punto *A*.4)

A.3 - PARTECIPAZIONE A GRUPPI OPERATIVI

(Vedi punto *A*.4)

A 4 - ESECUZIONE DI UNA RICERCA CON MESSA A PUNTO DI UN PRODOTTO E STESURA DI UN RAPPORTO FINALE

Professionalità	Limiti massimi dei compensi in migliaia di lire (giornate lavorative) <0=a 20	21-50	51-70	71-100
Professori ordinari, dirigenti, professionisti e consulenti senior	fino a 7.600	da 8 000 a 19.000	da 19.400 a 26.600	da 27.000 a 38.000
Professori associati, professionisti e consulenti junior, direttori di progetto	fino a 5.700	da 6.000 a 14.200	da 14.500 a 20 000	da 20.200 a 28 500
Altre figure professionali	fino a 3.800	da 4.000 a 9.500	da 9.700 a 13.300	da 13.500 a 19.000

Qualora, in via eccezionale, l'incarico comporti un impegno superiore alle 100 giornate lavorative, il compenso sarà determinato dal presidente in misura proporzionale rispetto ai compensi indicati in tabella.

A.5 - ILLUSTRAZIONE, IN UN SEMINARIO, DEI RISULTATI DI UNA RICERCA NELLA QUALE LO STUDIOSO ERA GIÀ AUTONOMAMENTE IMPEGNATO.

Professione	Ammontare compenso
Professori ordinari, dirigenti, professionisti e consulenti senior	da 600.000 a 800.000 lire
Professori associati, professionisti e consulenti junior, direttori di progetto	da 400.000 a 600.000 lire
Altre figure professionali	da 300.000 a 400.000 lire

A.6 - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ORGANIZZATI DALL'ISTAT O A CONVEGNI AI QUALI L'ESPERTO PRENDE PARTE IN RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO, CON PREPARAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DI UNA RELAZIONE

Professione	Ammontare compenso
Professori ordinari, dirigenti, professionisti e consulenti senior	da 2.000.000 a 3.000.000 lire
Professori associati, professionisti e consulenti junior, direttori di progetto, altre figure professionali	da 1 000 000 a 1.500.000 lire

A.7 - DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE.

Svolgimento di alcune lezioni: L. 150.000 per la prima ora e L. 100.000 per quelle successive, fino ad un massimo di L. 700.000 per la giornata.

Svolgimento di lezioni con predisposizione di dispense e/o altro materiale didattico: ulteriori L. 300.000.

Qualora i corsi siano destinati a personale di livello professionale inferiore al V, i compensi sono ridotti di un terzo.

3. I compensi sopraindicati debbono intendersi al lordo di imposte ed al netto dell'IVA che, nella misura vigente, sarà corrisposta dall'Istituto a presentazione di regolare fattura e previa valutazione dei risultati dell'incarico

4. Ai compensi sopraindicati possono essere aggiunti i rimborsi per le spese di viaggio, opportunamente documentate, e l'indennità di trasferta da computare secondo le norme in vigore per i dipendenti pubblici. Per gli esperti stranieri e per coloro che non siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, il trattamento di missione è ragguagliato a quello previsto per i dirigenti generali delle amministrazioni statali. Nel caso fosse più vantaggioso per l'Istituto, l'amministrazione può procedere alla forfettizzazione delle spese di trasferta in una somma pari a quelle di viaggio e di albergo a quattro stelle

5. Ogni due anni il presidente dell'Istituto può provvedere alla rivalutazione dei compensi, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a condizione che tale valutazione non si ponga in contrasto con le vigenti disposizioni.

Art. 4.

Contributi ad amministrazioni ed enti pubblici che collaborano alle indagini statistiche

1. La corresponsione di contributi alle spese sostenute dalle amministrazioni ed enti pubblici che collaborano alle indagini dell'ISTAT avviene secondo i parametri ed i valori di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Annualmente, l'Istituto può provvedere alla rivalutazione di detti valori, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fatte salve specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 5.

Contributi finanziari per convegni, congressi, conferenze e seminari organizzati da altri enti

1. Nel caso in cui associazioni scientifiche, enti, comitati organizzativi ed organismi similari, facciano richiesta di contributi per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze o seminari su materie di interesse statistico, l'amministrazione valuta se l'iniziativa rivesta interesse per l'Istituto. In caso positivo, sottopone la richiesta al Comitato di direzione che decide in base ai parametri di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 6.

Contributi ad enti ed organismi per la produzione di studi e ricerche in materia statistica

1. I criteri per l'erogazione di contributi ad enti ad organismi per la produzione di studi e ricerche in materia statistica, sono quelli individuati al precedente art. 3, comma 2, punto *A*.5 - Nel caso di specie, detti contributi possono essere maggiorati fino ad un massimo del 30%.

Art. 7.

Compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso

1. Ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dall'Istituto spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, aumentati del 20%, ai sensi dell'art. 8 del decreto medesimo.

ALLEGATO 1

CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLE INDAGINI STATISTICHE

A - *Quota da destinare ai rilevatori*

	Parametri	Importo
Tipo di unità di rilevazione	famiglia	1.450
	azienda commerciale, azienda artigiana, azienda industriale	2.170
	azienda agricola	2.900
Lunghezza questionario come numero facciate	1ª facciata	2.900
	per ogni ulteriore facciata	1.450
Complessità relativa alle risposte ed alla particolarità delle istruzioni impartite	1ª classe risposte che comportano un si/no e/o notizie su dati anagrafici	1.450
	2ª classe risposte che comportano notizie generali senza alcuna elaborazione	3.600
	3ª classe risposte che comportano ricerca e consultazione più approfondita di documenti	7.250
	4ª classe risposte che comportano ricerca, consultazione ed elaborazione con eventuale impegno continuativo nel tempo	14.500
	5ª classe risposte che comportano ricerca, consultazione ed elaborazione con eventuale impegno continuativo nel tempo e con un grado di difficoltà particolarmente accentuato	29.000
Disponibilità intervistato	massima	1.450
	media	2.170
	minima	2.900

La quota di contributo definita secondo i parametri sopra indicati può essere aumentata, con provvedimento dell'Istituto, fino ad un massimo del 30%, qualora il raggiungimento delle unità di rilevazione presenti particolari difficoltà o richieda lunghi spostamenti sul territorio.

B - *Quota da destinare agli enti*

La quota destinata all'ente costituisce un contributo alle spese da esso sostenute per l'organizzazione dell'indagine e per altri eventuali adempimenti come la revisione dei questionari, la fornitura dei dati su supporti magnetici ed altre attività volte ad assicurare la qualità e la tempestività delle operazioni di competenza.

L'ammontare di tale quota può variare da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 10.000 in relazione al numero, alla complessità ed all'onerosità degli adempimenti che l'ente è chiamato a svolgere per ogni singola indagine.

ALLEGATO 2

CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E SEMINARI

Ente organizzatore ....

Oggetto ....

Data di svolgimento ....

Parametri	Punteggio
1) FIGURA ENTE ORGANIZZATORE:	
Associazione scientifica (SIS, SIEDS, ISI, IAOS, ecc.)	3
Università (facoltà, dipartimenti) istituti universitari o del CNR, ecc.	2
Fondazioni con finalità di ricerca	1
Istituzioni private o altro	—
2) RILEVANZA ENTE ORGANIZZATORE:	
Internazionale	3
Europea	2
Nazionale	1
Regionale o locale	—
3) MATERIA TRATTATA:	
Statistica metodologica e applicata - Economia - Demografia	3
Informatica	2
Amministrativo-organizzativa	1
Altro	—
4) COINVOLGIMENTO ISTAT:	
Comitato scientifico	3
Comitato organizzativo	2
Patrocinio	1
Altro	—
5) DURATA DEL CONVEGNO:	
Quattro giorni e più	3
Tre giorni	2
Fino a due giorni	1
6) PARTECIPAZIONE PER FUNZIONARI ISTAT:	
Gratuita	2
A pagamento	1
7) PERIODICITÀ O CARATTERISTICHE:	
Di particolare rilievo	3
Periodico	2
Occasionale	1

Ammontare del contributo

Punteggi	Contributi
da 17 a 20 punti	entro L. 15.000.000
da 13 a 16 punti	entro L. 10.000.000
da 10 a 12 punti	entro L. 5.000.000

96A4772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 luglio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996 relativo all'assegnazione di borse di studio del Ministero degli affari esteri a medici provenienti da Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996, e successive modificazioni, relativo all'elenco dei medici borsisti dei Paesi in via di sviluppo;

Vista la nota del MAE n. 001973 del 14 maggio 1996 con la quale, tra l'altro, viene precisato che la borsa assegnata a cittadino nigeriano è per la scuola di medicina tropicale e non per quella di ginecologia come erroneamente comunicato con nota n. 869 del 29 febbraio 1996;

Viste le note del MAE n. 001973 del 14 maggio 1996, n. 2146 del 24 maggio 1996 e n. 2175 del 28 maggio 1996 con le quali il predetto Dicastero comunica che all'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo, titolari di borse di studio erogate dallo stesso

Ministero di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 sono aggiunti altri borsisti;

Considerata la necessità di integrare e rettificare il predetto decreto ministeriale 18 marzo 1996;

Decreta:

Per l'anno accademico 1995-96 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/1991 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione è modificato nel modo seguente:

Università «La Sapienza» di Roma:

cardiologia prima scuola - è assegnato un posto per cittadino argentino;
cardiologia prima scuola - è assegnato un posto per cittadino del Monzambico;
chirurgia generale III - è assegnato un posto per cittadino algerino.

Università degli studi di Pavia:

ginecologia - è soppresso un posto per cittadino nigeriano;
medicina tropicale - è assegnato un posto per cittadino nigeriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

96A4774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1996.

Indicazione alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto l'art. 9 della legge medesima che prevede per le aziende pubbliche e private con oltre cento dipendenti la redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

Visto, in particolare, il terzo comma del predetto articolo che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di definire le indicazioni per la redazione del rapporto;

Visti i propri decreti 8 luglio 1991 e 19 aprile 1994 con i quali sono stati fissati modalità e tempi di redazione, rispettivamente, del rapporto annuale relativo all'anno 1991 e del successivo rapporto biennale relativo agli anni 1992-1993;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1994 con il quale è stato differito il termine per la presentazione del rapporto relativo al biennio 1992-1993 al fine di modificare modalità e termini per la presentazione del suddetto rapporto e dei successivi rapporti biennali;

Ravvisata l'esigenza di provvedere all'emanazione del decreto recante modifiche alle modalità ed ai termini attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende pubbliche e private, che occupano oltre cento dipendenti, sono tenute a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, per il biennio 1992-1993 e per i bienni successivi, in conformità alle indicazioni definite nelle tabelle allegate, numerate da 1 a 8.

2. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti.

Art. 2.

1. Il rapporto relativo al biennio 1992-1993 deve esser trasmesso entro il 30 novembre 1996.

2. Il rapporto relativo al biennio 1994-1995 deve esser trasmesso entro il 30 aprile 1997.

3. Per i bienni successivi, i rapporti devono essere trasmessi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Art. 3.

1. Restano validi i rapporti relativi al biennio 1992-1993 redatti secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1991 e trasmessi entro il 30 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1996

Il Ministro: TREU

TABELLA 1

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA

1. Ragione Sociale dell'azienda ....

2. Sede legale dell'azienda ....

3. Codice fiscale ....

Occupazione Totale al 31/12/19...[a]

MF ....
di cui
F ....

Legenda: MF = maschi e femmine
F = femmine

5. Attività economica esercitata[b]=

(denominazione) ---------------- (codice)

6. Contratti collettivi nazionali di lavoro[c]
- contratto applicato al maggior numero di lavoratori ----------------
- eventuali altri contratti applicati: ----------------

(denominazione) (codice)

a. L'anno da considerare è il secondo del biennio (ad esempio per il biennio 1994-95, il dato fa riferimento al 31.12.1995, per il biennio 1996-1997 il dato fa riferimento al 31.12.1997, etc.)

b. Riportare l'attività prevalente dell'impresa utilizzando il nuovo codice di attività economica già indicato nella dichiarazione IVA e dei Redditi.

c. Riportare i codici tratti dalla tabella allegata. In caso di CCNL non compreso, riportare la denominazione per esteso.

TABELLA 2

INFORMAZIONI GENERALI SULLE UNITA' NELL'AMBITO COMUNALE[a]

1. Localizzazione

(Comune) (Provincia)

(Regione)[b]

2. Numero totale delle unità produttive presenti nel comune ....

3. Occupati alle dipendenze per ciascuna unità produttiva al 31.12.19....
(secondo anno del biennio)[b]

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI[c] (e CS)		OPERAI[d] (e APPR)		TOTALE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
U.P. 1										
U.P. 2										
U.P.3										
U.P.4										

Nota: indicare con **n.d.** se il fenomeno è presente, ma il dato non è disponibile.

a. I dati vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciacuna unità produttiva con più di cento dipendenti.

b. Occupati alle dipendenze: vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi quindi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità).
Se l'impresa ha fatto ricorso al lavoro a domicilio, i lavoratori subordinati a domicilio non vanno inclusi nei dati della tavola.

c. Includere tra gli impiegati le categorie speciali (o intermedi, o equiparati).

d. Includere tra gli operai gli apprendisti.

TABELLA 3

Occupati alle dipendenze al 31.12.19 (primo anno del biennio) e al 31.12.19 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI[b] (e CS)		OPERAI[c] (e APPR)		TOTALE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
1. Occupati alle dipendenze[a] al 31.12.19 (primo anno del biennio)										
2. Entrate[d]										
3. Uscite[e]										
4. Occupati alle dipendenze[f] al 31.12.19 (secondo anno del biennio)										

Nota 1: indicare con n.d. se il fenomeno è presente, ma il dato non è disponibile.

a. I dati vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti.

b. Occupati alle dipendenze: vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi quindi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità).
Se l'impresa ha fatto ricorso al lavoro a domicilio, i lavoratori subordinati a domicilio non vanno inclusi nei dati della tavola.
Indicare qui il totale dei lavoratori a domicilio che risultano nel registro dell'impresa al 31.12.19 (secondo anno del biennio:

F (no.) -------
MF (no.) -------

c. Includere tra gli impiegati le categorie speciali (o intermedi, o equiparati)

d. Includere tra gli operai gli apprendisti.

e. Entrate: includono le assunzioni; i trasferimenti da unità produttive o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni; i passaggi da una categoria professionale all'altra (ad esempio, da "impiegati" a "quadri", da "operai" a "impiegati", etc.).

f. Uscite: includono le cessazioni del rapporto di lavoro, i trasferimenti ad altre unità produttive o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni; i passaggi da una categoria professionale all'altra (v. sopra)

g. I dati riportati nell'ultima riga devono essere pari alla somma algebrica dei dati riportati nelle tre righe precedenti.

TABELLA 4

Occupati alle dipendenze al 31.12.19 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento; promozioni nell'anno e assunzioni nell'anno per categoria professionale e livello d'inquadramento

CATEG. PROF.	LIVELLO[a]	OCCUPAZIONE[b] al 31.12.19 (secondo nell'anno del biennio)		PROMOZ.[d]		ASSUNZ.[e]	
		MF	F	MF	F	MF	F
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dirigenti							
Quadri							
Impieg.							
C.S.							
Operai							
(incl.							
apprend.)							
TOTALE[c]							

Nota: indicare con **n.d.** se il fenomeno è presente , ma il dato non è disponibile

a. Specificare nella colonna (2), per le categorie considerate dal proprio CCNL, i codici di livello previsti dal CCNL applicato. Per ciascuna categoria professionale considerare i livelli partendo da quello più elevato.

b. Specificare nelle colonne (3) e (4) il numero di lavoratori (MF) e lavoratrici (F) appartenenti ai corrispondenti livelli,così come risulta al 31.12.19 (secondo anno del biennio). Sono esclusi i lavoratori dipendenti a domicilio.

c. Il totale degli occupati alle dipendenze deve coincidere con quanto riportato nella tabella 3 (riga 4).

d. Con "promozioni" si intendono i passaggi di livello. Indicare il numero totale dei passaggi di livello verso l'alto registrati nel corso dell'anno, qualsiasi sia la motivazione della promozione (anzianità, merito, etc.). Ad esmpio, se 10 lavoratori sono passati dal livello A al livello B, 15 dal livello B al livello C, e 2 dal livello A al livello C, in corrispondenza della riga di livello "B" scrivere 10, e in corrispondenza della riga di livello "C" scrivere 17.

e. Indicare il numero totale di assunzioni per livello, includendo anche i trasferimenti da unità produttive o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni.

TABELLA 5

Occupati alle dipendenze al 31.12.19 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI (e CS)		OPERAI (e Appr.)		TOTALE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
Contratto a tempo indeterminato										
- di cui a PT										
Contratto a tempo determinato [a]										
- di cui a PT										
Contratto di Formazione-Lavoro										
Contratto di Apprendistato										
Contratto di Solidarietà										
Altro (specificare) - - - - - - - - -										
TOTALE dipendenti [b] [c]										
- di cui a PT										
DIPENDENTI IN CIG a 0 ore										
DIPENDENTI IN CIG non a 0 ore										
- di cui a rotazione										
DIPENDENTI IN ASPETTATIVA [d]										
- di cui in maternità										

Nota: indicare con **n.d.** se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile

Legenda: PT = tempo parziale

a. Includervi i contratti stagionali

b. Le modalità di occupazione sono esclusive; ovvero, la somma di ciascuna colonna deve coincidere con il dato riportato nella riga "TOTALE dipendenti".

c. Il totale riportato in questa riga deve coincidere con il totale riportato nella Tabella 2 (riga 4).

d. Vanno inclusi tutti i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, servizio di leva, maternità, altro)

TABELLA 6

Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell'anno 19 (secondo anno del biennio) per categoria

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI (e CS)		OPERAI (e Appr.)		TOTALE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
ENTRATE:										
- da altra unità produttiva o dipendenza [a]										
- passaggio da altra categoria[b]										
- nuova assunzione										
USCITE:										
- ad altra unità produttiva o dipendenza[a]										
- passaggio ad altra categoria[b]										
- cessazione rapporto di lavoro[c]										
di cui:										
- pensionamenti										
- dimissioni volontarie										
- licenziamenti individuali										
- licenziamenti collettivi										
- prepensionamenti										
- mobilità										
- scadenza contratto[d]										
- morte, invalidità										
TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI										
- da tempo determinato a tempo indeterminato[e]										
- da PT a tempo pieno										
- da tempo pieno a PT										

Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile

a. Includere i trasferimenti da unità produttiva o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni

b. Si deve intendere nel senso di mobilità verticale tra categorie professionali (ad esempio, da quadri a dirigenti, da impiegati a quadri, da operai a categorie speciali, da operai a impiegati).

c. Includere i trasferimenti ad unità produttive o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni

d. Il dato riportato per le cessazioni deve essere uguale alla somma delle voci specificare in "di cui"..

e. Includere tutti i casi di cessazione del rapporto lavorativo per scadenza dei termini previsti (contratto a tempo determinato, di Formazione-Lavoro, di apprendistato)

f. Indicare in numero totale dei casi in cui in contratto è stato trasformato da tempo determinato (c. a termine, CFL, di apprendistato) a tempo indeterminato.

TABELLA 7

Formazione del personale svolta nel corso dell'anno 19 (secondo del biennio) per categoria professionale

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI (e CS)		OPERAI (e Appr.)		TOTALE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
FORMAZIONE[a]										
- no. partecipanti[b]										
- no. totale ore di formazione[c]										

Nota: indicare con **n.d.** se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile.

a. Con la formazione si intende l'attività di formazione svolta attraverso corsi teorici e/o pratici istituiti per il personale dipendente. L'affiancamento non deve quindi essere conteggiato come attività di formazione, così come le ore di lavoro dei giovani assunti con CFL.

b. Indicare il numero complessivo di dipendenti, per ciascuna categoria, coinvolti in attività di formazione nel corso dell'anno considerato. Se un lavoratore nel corso dell'anno ha partecipato a più corsi di formazione, considerare come più partecipanti. Ad esempio per la partecipazione della stessa persona, nel corso dell'anno, a due corsi conteggiare 2.

c. Indicare il numero complessivo di ore di formazione effettuate, per ciascuna categoria, nel corso dell'anno considerato.

TABELLA 8

Retribuzione annua (secondo anno del biennio) per livello e categoria professionale

		MONTE RETRIBUTIVO LORDO ANNUO [b]	
CATEG. (1)	LIVELLO (2)	F (3)	MF (4)
Quadri	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
Impieg.	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
C.S.	_____		
	_____		
Operai (incl. apprend.)	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
TOTALE			

DIRIGENTI[c]

	MF	F	M
4° scaglione retributivo			
3° scaglione retributivo			
2° scaglione retributivo			
1° scaglione retributivo			

Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile

a. V. tabella 2 (nota a).

b. Con "monte retributivo lordo annuo" va inteso il dato comprensivo di tutti gli elementi retributivi (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti)

- minimo tabellare
- contingenza maturata
- eventuali "indennità di funzione"
- aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi)
- superminimi collettivi
- superminimi individuali, incentivi individuali
- premio di produzione
- straordinari
- altre voci retributive non elencate (3° elemento, cottimo, concottimo, integrazioni da parte dell'aziendain caso di malattia, indennità di mensa, indennità per turnazione, premio di presenza, altre indennità, ...)
- 13ma mensilità, 14ma mensilità, altre mensilità

Gli importi anticipati per conto degli enti di previdenza e assistenza (INPS, INAIL) - malattia, maternità, infortuni, assegni familiari, CIG e infortuni - non vanno conteggiati negli "monte retributivo lordo"
Gli importi devono essere specificati come somma totale delle voci erogate nell'anno (in migliaia di lire) per l'insieme dei dipendenti dello stesso livello, e non come "importi medi".

c. Per la categoria dei dirigenti raggruppare i dipendenti, divisi per sesso, secondo quattro scaglioni retributivi. Gli scaglioni vanno calcolati nel seguente modo.

1) Individuare il monte retributivo lordo annuo individuale massimo e quello minimo.
2) Sottrarre dal monte retributivo lordo annuo individuale massimo quello minimo.
3) Dividere la differenza ottenuta per quattro in modo da ottenere l'ampiezza di ogni scaglione.
4) Il monte retributivo lordo annuo minimo rappresenta il livello inferiore del primo scaglione . A questo si aggiunge l'ampiezza dello scaglione per ottenere il livello superiore del primo scaglione.
5) Al livello superiore del primo scaglione si aggiunge una unità per ottenere il livello inferiore del secondo scaglione.
6) Al livello superiore del primo scaglione si aggiunge l'ampiezza dello scaglione per ottenere il livello superiore del secondo scaglione.
7) Si procede analogamente per calcolare i successivi scaglioni.

ESEMPIO

Lire 40.000.000 - monte retributivo lordo individuale annuo massimo
Lire 20.000.000 - " " " " " minimo

Lire 20.000.000 Differenza fra monte retributivo lordo massimo e minimo.

Lire 20.000.000 : 4 = Lire 5.000.000 Ampiezza dello scaglione

Quarto scaglione:	35.000.001 - 40.000.000
Terzo scaglione:	30.000.001 - 35.000.000
Secondo scaglione:	25.000.001 - 30.000.000
Primo scaglione	20.000.000 - 25.000.000

Le cifre utilizzate per il calcolo degli scaglioni, per ragioni di tutela della riservatezza, possono anche non essere indicate nella presentazione finale della tabella

CODICI DEI PRINCIPALI CONTRATTI

INDUSTRIA

01	Estrazione Minerali Energetici
02	Estrazione Minerali Solidi
03	Alimentari esclusa industria Olearia
04	Olearia e margariniera
05	Tabacco
06	Tessili
07	Confezioni in serie
08	Pelli e cuoi
09	Conciarie
10	Calzature
11	Legno
12	Carta e Cartotecnica
13	Giornalisti
14	Editoria Giornali
15	Grafiche
16	Petrolifere
17	Chimiche
18	Gomma e Plastiche
19	Vetro
20	Ceramica
21	Laterizi e manufatti in cemento
22	Cemento, Calce e Gesso
23	Lapidei
24	Metalmeccanica
25	Energia Elettrica
26	Gas
27	Acqua (Az. Municipalizzate)

ATTIVITA' TERZIARIE

28	Commercio
29	Alberghi
30	Pubblici Esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

31	Ferrovie dello Stato
32	Ferrovie in Concessione
33	Autolinee in concessione
34	Trasporti Municipalizzati
35	Trasporto merci su strada

36 Trasporti Marittimi
37 trasporti Aerei
38 Azienda di Stato servizi telefonici
39 Poste e Telegrafi di Stato
40 Telefoni in concessione

CREDITO E ASSICURAZIONI

41 Credito
42 Assicurazioni

ALTRI CONTRATTI

43 Altro tipo di contratto

96A4794

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 luglio 1996.

Modalità tecniche di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali;

Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

Considerata la necessità di fissare, ai sensi dell'art. 9, comma 7, le modalità tecniche di attuazione per il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e l'indennità giornaliera, nonché i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 10 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico nell'anno 1996.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «fermo biologico» l'arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, per il quale è corrisposto un premio da parte dello Stato;

b) per «fermo tecnico» ciascun periodo di arresto supplementare in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera *a)* per il quale non è corrisposto alcun premio, adottato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.

1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante, è disposto il fermo biologico temporaneo con le modalità specificate negli articoli seguenti.

2. Il premio di cui al comma 2 del precedente articolo è corrisposto a tutte le unità da pesca che rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto.

3. Per le unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna il fermo biologico è disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa è a carico dei rispettivi bilanci.

4. Le disposizioni previste dal presente decreto non si applicano alle unità abilitate alla sciabica che possono esercitare la pesca nei periodi stabiliti dall'art. 3.

Art. 3.

1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante e iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, il fermo biologico obbligatorio è effettuato dal 31 luglio al 13 settembre 1996.

2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, il fermo biologico obbligatorio è effettuato dal 31 agosto al 14 ottobre 1996.

3. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui è attuato il fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e volante a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi, ivi comprese le unità abilitate alla pesca oceanica, cui non si applicano le disposizioni del presente decreto. La violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

Art. 4.

1. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio del fermo, può essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.

2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico e volante almeno per quaranta giorni dopo il periodo di fermo biologico, previo sbarco delle relative attrezzature.

Art. 5.

1. Le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno secondo le risultanze agli atti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei

compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno. Gli adempimenti di cui al successivo art. 7, comma 1, possono essere effettuati dall'armatore anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purché in esso sia presente l'autorità marittima.

Art. 6.

1. Durante il periodo di fermo è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave può, durante il periodo di fermo, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stato iniziato il fermo.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

4. La nave che è stata posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio del fermo e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo, non è ammessa ai benefici del premio.

Art. 7.

1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tener conto, per quanto possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unità che effettua il fermo e, per quelle unità per le quali sia stato già rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro tre giorni dall'inizio del fermo per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo di iscrizione gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unità.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente art. 6.

Art. 8.

1. L'armatore, con istanza da presentare al capo del compartimento marittimo d'iscrizione, può richiedere che il pagamento del premio sia effettuato attraverso la cooperativa o l'associazione cui egli aderisce.

Art. 9.

1. Il premio di fermo biologico è corrisposto a condizione che l'unità da pesca:

a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

b) sia abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante e sia in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonché sia in armamento durante il medesimo periodo;

c) risulti, per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente a quello del fermo, convenientemente armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, abilitata alla navigazione e all'esercizio della pesca con i sistemi di cui alla lettera precedente, nonché nella disponibilità dell'armatore o della società di armamento.

2. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo abbia sostituito un'altra nave, già in possesso dell'armatore o della società di armamento, è necessario che l'unità sostituita risponda al requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo oppure che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unità risulti pari ad almeno centoventi giorni. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo, sostitutiva di altra nave, è di nuova costruzione è sufficiente che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unità risulti pari ad almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti quello del fermo.

3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede il premio di fermo sia stata oggetto di cambio armatore o società di armamento, è necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo e il relativo premio sarà corrisposto all'armatore che ha ottemperato all'obbligo del fermo biologico.

4. Il premio di fermo biologico è corrisposto inoltre, a condizione che l'armatore o la società di armamento:

a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto;

b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca;

c) non sia incorso in provvedimenti sanzionatori comminati dall'autorità giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata inibita l'attività di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo.

5. La rispondenza ai requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 4 può essere dichiarata dall'armatore tramite autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di corresponsione del premio, pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito.

7. È comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata allorché non sia impedito all'armatore l'esercizio dell'attività di pesca e la nave risulti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 10.

1. È corrisposta all'impresa di pesca un'indennità giornaliera nella misura di lire trentamila per ciascun componente l'equipaggio al quale deve comunque essere erogato dall'armatore il minimo monetario garantito dal contratto collettivo di lavoro.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

3. Il premio di fermo viene corrisposto agli armatori secondo i massimali di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, nelle quali la lunghezza della nave e quella tra le perpendicolari. L'armatore deve comunque assicurare, pena la decadenza dal contributo, al pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri previdenziali e assistenziali.

4. Le capitanerie di porto, per le navi iscritte nelle proprie matricole e nei propri registri comunicano entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennità.

Art. 11.

1. Salvo i casi di forza maggiore o di sbarco volontario non è consentito lo sbarco dei membri dell'equipaggio nei dieci giorni precedenti e nei trenta giorni successivi il periodo di fermo biologico.

2. L'indennità per il marittimo imbarcato non viene concessa qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo di fermo. Nel caso di sbarco determinato da causa di forza maggiore, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si imbarca nuovamente sulla medesima unità durante il fermo stesso, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco.

4. Salvo il caso di cui al comma 3, il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante alla data del giorno precedente l'inizio del periodo di fermo.

Art. 12.

1. Al termine del periodo di fermo l'autorità marittima competente rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art. 13.

1. Ai fini della corresponsione del premio la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal contratto collettivo di lavoro, l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, è tenuto a produrre innanzi al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia specificato il trattamento economico del personale imbarcato, i relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché la regolare effettuazione degli adempimenti a essi connessi.

2. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare una quietanza concernente l'avvenuta corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti.

Art. 15.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti l'armatore deve presentare, alla capitaneria di porto di iscrizione della nave, domanda in quattro copie, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato *B*.

Art. 16.

1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato.

Art. 17.

1. Sul premio di fermo spettante per la nave è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma non si applica alle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio.

3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato...», ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 18.

1. Il premio di fermo e le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore con l'arrotondamento alle cinquemila lire inferiori, sulla base di un prospetto di liquidazione redatto secondo lo schema in allegato *C*; copia del suddetto prospetto è consegnata all'armatore.

Art. 19.

1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico e volante, rimangono ferme il venerdì, sabato e domenica.

2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, ivi operanti, abilitate allo strascico e volante, rimangono ferme il sabato e la domenica.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21.

Art. 20.

1. Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unità da pesca abilitate allo strascico e volante sono obbligate a sospendere la loro attività secondo le seguenti modalità:

a) le unità operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico il sabato e la domenica. Il sabato è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteomarine;

b) le unità operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il sabato e la domenica. Il sabato è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteomarine.

2. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, agli attrezzi da posta, ai palangari e al sistema circuizione, nonché alle unità asservite a impianti di acquicoltura possono, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto d'iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima.

3. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, nonché al comma 1 del presente art. 20, non è consentito, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente decreto, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e volante a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.

Art. 21.

1. Le unità abilitate alla pesca mediterranea nonché le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle prescrizioni dei precedenti articoli 19 e 20, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività.

2. A tal fine il capo del compartimento di iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al primo comma l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del canale di Sicilia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 93

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M/p .... n. ....
di matricola o del R.N.M.G. di.. ha effettuato nell'anno 1996 il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo dal .... al ....

Il comandante

....

ALLEGATO *B*

Alla capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta..
con sede in .... via..
codice fiscale o partita I.V.A. n.................... iscritta al n. ....
del registro delle imprese di pesca di ....
armatrice del M/p.. n. .... di
matricola o del R.N.M.G. di .... di ....
t.s.l., con apparato propulsore di.................................. HP, entrato
in esercizio in data .... con l'equipaggio
composto da:..
....
....
....

che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno 1996 dal .... al .... chiede la corresponsione del relativo premio e dell'indennità per l'equipaggio, come risulta dalla documentazione che allega (*).

Li, ... 1996

La ditta

....

Timbro e firma dell'autorità marittima

....

(*) L'armatore deve rendere la presente dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO C

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di porto di............................ anno di fermo .... M/p.. n. .... di matricola o del R.N.M.G. .... di .... t.s.l. e di n.. anni compiuti abilitato alla pesca con sistema..

Armatore:

cognome... nome .... luogo e data di nascita.. residenza... codice fiscale ....

Vista l'attestazione dell'autorità marittima apposta sulla domanda presentata dalla ditta armatrice, accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite per il fermo temporaneo obbligatorio dell'anno 19.... si dispone la corresponsione di quanto segue:

a) premio di fermo temporaneo:

L. .... per giorni L. ....

b) ritenuta di acconto del 4% L. ....

Differenza ....

c) indennità giornaliera:

L. 40.000 per persone n. ... per giorni .. L. ....

Totale . . . .

d) bollo di quietanza ed arrotondamento: L. ....

Importo netto da corrispondere . . . L. ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19........, viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data .... di L. .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

Il comandante

....

L'ufficiale di cassa

....

96A4795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

la denominazione delle seguenti discipline, elencate al titolo III relativo alla facoltà di scienze politiche, è modificata così come di seguito riportato:

1) Economia e politica bancaria in «Economia dei mercati monetari e finanziari» (P01F);

2) Statistica e teoria dell'informazione in «Teoria e statistica delle decisioni» (S01A).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il rettore: TECCE

96A4796

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Roma il 18 maggio 1990.

Il giorno 28 maggio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Roma il 18 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 6 marzo 1996, n. 138, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996.

In conformità all'art. 5, l'accordo entrerà in vigore in data 28 luglio 1996.

96A4797

Entrata in vigore dell'accordo culturale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la CECA, da un lato, e la Repubblica di Slovenia dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 3 aprile 1993.

Nel mese di giugno 1996 sono state perfezionate le procedure previste per l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la CECA, da un lato, e la Repubblica di Slovenia dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 3 aprile 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 150 del 6 marzo 1996, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 23 marzo 1996.

Conformemente all'art. 16 l'accordo entra in vigore il 1° agosto 1996.

96A4798

Entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

Nel mese di maggio 1996 sono state perfezionate le procedure previste per l'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994, la cui ratifica è stata realizzata con legge n. 164 del 12 marzo 1996, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 marzo 1996.

Conformemente all'art. 112, l'accordo entra il vigore il 1° agosto 1996.

96A4799

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni in data 27 giugno 1996, il dott. Maggio Giuseppe, nato in Ancona il 12 marzo 1951, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

96A4742

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano AMPHOCIL

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 35/96 del 25 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMPHOCIL nelle forme e confezioni indicate:

Specialità: AMPHOCIL - amfotericina B dispersione colloidale.

Titolare A.I.C.: Sequus Pharmaceutical inc., sita in 10 Barley Mow Passage - Londra W4 4PH - Regno Unito, rappresentante per l'Italia: Zeneca S.p.a. divisione farmaceutici, Basiglio (Milano).

Produzione: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento Ben Venue Laboratories inc. sit in 270 Northfield Road - Bedford - Ohio (USA); il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Zeneca Limited presso il proprio stabilimento sito in Macclesfield Cheshire - Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

AMPHOCIL 100 - 10 flaconcini 100 mg;
A.I.C. n. 029443049 (in base 10), 0W2JZ9 (in base 32);
classe H, prezzo L. 9.860.000;

AMPHOCIL 100 - 1 flaconcino 100 mg;
A.I.C. n. 029443037 (in base 10), 0W2JYX (in base 32);
classe H, prezzo L. 1.020.000;

AMPHOCIL 50 - 10 flaconcini 50 mg;
A.I.C. n. 029443025 (in base 10), 0W2JYK (in base 32);
classe H, prezzo L. 4.947.000;

AMPHOCIL 50 - 1 flaconcino 50 mg;
A.I.C. n. 029443013 (in base 10), 0W2JY5 (in base 32);
classe H, prezzo L. 510.000,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: amfotericina B;

eccipienti: sodio colesteril solfato, trometamina, edetato disodico biidrato, lattosio monoidrato, HCL (Ph. Eur.).

Indicazioni terapeutiche: «Amphocil» è indicato per il trattamento di micosi sistemiche gravi e/o profonde, nei casi in cui la tossicità o l'insufficienza renale precludano l'uso di dosi efficaci di amfotericina B convenzionale, e quando la precedente terapia antifungina non sia risultata efficace.

Infezioni micotiche trattate con successo con «Amphocil» comprendono candidosi ed aspergillosi disseminate.

«Amphocil» è stato utilizzato in pazienti affetti da grave neutropenia.

«Amphocil» non è indicato per l'utilizzo in micosi comuni, senza manifestazioni cliniche, diagnosticabili solo con test cutanei o determinazioni sierologiche.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 luglio 1996 il dott. Elio Alfieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Collina Verde a r.l.», con sede in Marano (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 agosto 1990, in sostituzione dell'avv. Domenico Boniello, dimissionario.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1996 il dott. Franco Sadun è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei comuni amiatini» società cooperativa a responsabilità limitata «C A.F.», con sede in Castell'Azzara (Grosseto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 21 ottobre 1995, in sostituzione del dott. Alberto De Gregorio, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1996 l'avv. Antonio Giannelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Carlo - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata» con sede in Mondragone (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 30 marzo 1994, in sostituzione del dott. Sergio Minelli, che ha rinunciato all'incarico.

96A4747

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 25 luglio 1996

Dollaro USA	1513,64
ECU	1931,40
Marco tedesco	1025,85
Franco francese	302,61
Lira sterlina	2359,76
Fiorino olandese	913,59
Franco belga	49,783
Peseta spagnola	12,097
Corona danese	265,92
Lira irlandese	2452,10
Dracma greca	6,442
Escudo portoghese	9,974
Dollaro canadese	1102,11
Yen giapponese	14,032
Franco svizzero	1258,22
Scellino austriaco	145,77
Corona norvegese	238,39
Corona svedese	231,39
Marco finlandese	336,89
Dollaro australiano	1194,26

96A4872

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Forep - Associazione per la ricerca sull'epilessia e sindromi correlate», in Roma.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Forep - Associazione per la ricerca sull'epilessia e sindromi correlate», con sede in Roma, ed è stato approvato lo statuto

96A4748

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, la concessione di terre da sbianca denominata «Luvi» in territorio di S.G. Ilarione (Verona) è stata trasferita ed intestata alla soc. Sartori Escavazioni S.r.l.; con sede in Schiavon (Vicenza), via S. Teresa, 17.

Con decreto distrettuale del 30 maggio 1996 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma, è stata conferita alla società Colacem S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Gubbio (Perugia), via della Vittorina n. 60, la concessione mineraria per fluorite, denominata «Acquaforte», in territorio dei comuni di Farnese e Ischia di Castro (Viterbo), sull'area di complessivi Ha 281.00, per la durata di anni venti.

96A4800

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Bici '96 - 8° Salone della bicicletta e dintorni» che avrà luogo a Padova dal 25 ottobre 1996 al 27 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Incontri moda - 4° Salone pronto moda, private label, servizi» che avrà luogo a Padova dal 7 settembre 1996 al 9 settembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Flormart - 37° Salone internazionale florovivaismo e giardinaggio. Prodotti e attrezzature» che avrà luogo a Padova dal 20 settembre 1996 al 22 settembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Casa su misura - 5ª Mostra mercato arredo e complementi» che avrà luogo a Padova dal 5 ottobre 1996 al 13 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «S.I.T.E.S. - 3° Salone italiano delle tecnologie estrattive. salone delle macchine, apparecchiature, materiali, interventi tecnologici e prodotti per l'attività estrattiva» che avrà luogo a Verona dal 24 ottobre 1996 al 28 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie» che avrà luogo a Verona dal 24 ottobre 1996 al 28 ottobre 1996

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «2ª M.AR.CO - Mostra convegno sull'impiego dell'aria compressa» che avrà luogo a Verona dal 24 ottobre 1996 al 28 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Lithos - Salone del tecnorestauro lapideo Prevenzione, restauro, conservazione» che avrà luogo a Verona dal 24 ottobre 1996 al 28 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tesori dal tempo» che avrà luogo a Verona dal 12 ottobre 1996 al 20 ottobre 1996

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Abitare il tempo - Giornate internazionali dell'arredo» che avrà luogo a Verona dal 11 ottobre 1996 al 14 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Milano garden show - 3° Salone del giardinaggio» che avrà luogo a Milano dal 10 ottobre 1996 al 13 ottobre 1996

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «24ª Expodental / 11ª Expotecnodental - Mostre di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica» che avrà luogo a Milano dal 9 ottobre 1996 al 12 ottobre 1996

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo - Argenteria - Oreficeria - Orologeria» che avrà luogo a Milano dal 6 settembre 1996 al 9 settembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Bijoux - Salone della bigiotteria» che avrà luogo a Milano dal 6 settembre 1996 al 9 settembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Miad - Salone internazionale del dolce, della pasticceria, delle tecnologie e del packaging decorativo» che avrà luogo a Milano dal 21 settembre 1996 al 25 settembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mifed - Mercato internazionale del cinema e della televisione» che avrà luogo a Milano dal 27 ottobre 1996 al 1° novembre 1996.

96A4749

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini»

Art 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Gutturnio (anche nella tipologia frizzante), Gutturnio classico (anche riserva e superiore), Gutturnio superiore, Gutturnio riserva, Monterosso Val d'Arda (anche nella tipologia frizzante e spumante), Trebbianino Val Trebbia (anche nella tipologia frizzante e spumante), Valnure (anche nella tipologia frizzante e spumante), Barbera (anche nella tipologia frizzante), Bonarda (anche nella tipologia frizzante e spumante), Malvasia (anche nella tipologia frizzante e spumante), Ortrugo (anche nella tipologia frizzante e spumante), Pinot grigio (anche nella tipologia frizzante e spumante), Pinot nero (anche nella tipologia frizzante e spumante), Sauvignon (anche nella tipologia frizzante), Cabernet sauvignon, Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante), Pinot spumante (bianco o rosato), Novello, Vin Santo, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La tipologia Vin Santo qualora prodotta nella sottozona di Vigoleno e rispondente a specifico disciplinare di produzione può usare la menzione «Vin Santo di Vigoleno»

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» seguita da una delle specificazioni aggiuntive è riservata ai vini ottenuti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale e aventi la seguente composizione ampelografica:

«Colli Piacentini» Gutturnio:

Barbera: dal 55 al 70%;

Croatina (localmente detta Bonarda): dal 30 al 45%.

«Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda:

Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 20 al 50%;

Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di Bervedino e/o Sauvignon ed altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%.

«Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia:

Ortrugo: dal 35 al 65%;

Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 10 al 20%;

Trebbiano Romagnolo e Sauvignon: dal 15 al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale fino ad un massimo 15%.

«Colli Piacentini» Valnure:

Malvasia di Candia aromatica: dal 20 al 50%;

Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 65%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

«Colli Piacentini» Novello:

Pinot nero e/o Barbera e/o Croatina (localmente denominata Bonarda): minimo 60%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 40%.

«Colli Piacentini» Vin Santo:

Malvasia di Candia aromatica e/o Ortrugo e/o Sauvignon e/o Marsanne e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 80%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 20%.

«Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno:

Marsanne e/o Bervedino e/o Sauvignon e/o Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 40%, con esclusione di quelli aromatici.

«Colli Piacentini» Pinot spumante:

Pinot nero: minimo 85%;

Chardonnay: fino ad un massimo del 15%.

«Colli Piacentini» seguita da una delle seguenti menzioni di vitigno:

Ortrugo, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot nero, Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet sauvignon, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni almeno per l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Piacenza, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

Per il vino «Colli Piacentini» Ortrugo tale percentuale massima è del 10%.

Per il vino «Colli Piacentini» Malvasia la base ampelografica è costituita per l'85% da Malvasia di Candia aromatica; nel predetto limite del 15% possono concorrere anche le uve di altri vitigni aromatici e non.

Art. 3

1) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio è suddivisa in più comprensori nell'ambito della zona «Colli Piacentini» in provincia di Piacenza.

I comprensori di produzione delle uve comprendono totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e comprendono il territorio collinare parziale dei comuni di: Pianello Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Agazzano, Piozzano, Gazzola, Vigolzone, Rivergaro, Ponte dell'Olio, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Gropparello, Alseno, Lugagnano Vald'Arda e Vernasca.

Il primo comprensorio è così delimitato.

Partendo dal ponte sul rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C. Pradella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lunga questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale fino a quota 490 in prossimità della strada per C. Cereto. Passata C. Cereto imbocca il canale che scende a quota 427, quindi passando sotto C. Molinazzo si identifica con il T. Gualdora fino a C. Procera; prende la carraia che scende verso C. Pellegrina, C. Aurelio, C. Colombarola fino a quota 316 dove prende verso sud lo stradello per C. Pozzolo. Prosegue per C. Erta, C. Ricò, risale il Rio Ricò fino a quota 332, sempre verso sud per C. Chiappadello.

Si identifica con la strada che scende a C. Puliti, lambisce a nord C. Galvani, attraversa l'abitato di Genepreto, giunge per una carrareccia a C. S. Giorgio, a quota 299, indi sulla strada statale n. 412 al km 65. Attraversa il T. Tidone, risale la sponda destra fino ad incontrare il «Tunnel», si sovrappone ad esso verso est passando per l'abitato di Pradaglia e proseguendo fino a quota 248 incrocia il rio buio; prende la carraia che aggira verso sud C. la Scabbia, per quota 339, per immettersi sulla strada di Bilegno. Segue questa fino a Casturzano, quindi la carraia per C.se Bosco Quartaro, per Cà dell'Ora, quindi per quote 435, 466, 458 a Gabbiano Poggiolo, aggirando la chiesa, verso sud, fino a Case Gramonti. Aggira sempre verso sud il gruppo di Case Gramonti seguendo la strada, passa per il canale verso est e poi verso sud fino ad incontrare Rio di Gazzoli con il quale si identifica fino a Case Gazzoli.

Da Case Gazzoli imbocca la strada verso sud che oltrepassa il T. Chiarone e la percorre fino al bivio per C. Fontanese, prende la carraia per Castellaro, passa quote 360, 372, indi la strada verso nord sotto Castellone, poi a destra per C.na Colombara, quota 328 e mantiene la stessa quota fino a il Poggio dei Cavalli. Da quota 355, sovrapponendosi all'acquedotto comunale sale verso nord a quote 384, 351 fino a C. S. Romeo. Da qui mantenendo l'altitudine di quota 300 verso est fino ad incrociare la carraia che sale, verso sud, a quota 344 sulla strada che da Arcello conduce a S. Giustina. Segue la suddetta strada fino a quota 262, quindi il torrente Lisone, la carraia che sale a quota 314 quindi per lo stradello che aggira verso sud e poi est la località Frassineto fino a quota 341.

Quindi percorre la carraia che scende al rio Valorosa a quota 255 in coincidenza con il confine comunale di Pianello Val Tidone. Si identifica con il confine comunale e con il T. Lisone fino ad incontrare il territorio di Agazzano, segue il confine fra i due comuni verso est, poi verso sud lungo la strada di Massolano, indi quota 347, fino a prima di Canovetta verso est lungo la carraia che porta a quota 391 di C. dell'Aquila. Scende per la strada e la carraia che porta a quota 358, al Castello di Boffalora e Boffalora sino alla strada provinciale per Agazzano; segue detta strada fino a prendere verso sud la strada per Verdeto, aggira Verdeto, attraversa Lanfranco e si rimette sulla strada per Agazzano arrivando fino al bivio per Piozzano. Prende verso sud la strada per Piozzano. A quota 231 segue la strada per Lodolina, Misano,

quote 255 e 260, Combaie, Ospedale, quote 317 e 282; sempre seguendo la strada verso sud, quota 254, Poggio dei Martini, quote 220 e 232, rio Canto, quota 324, Bosco del Papa, seguendo la carraia, quota 406, Moncolo, Case di Là, Pomaro, quindi per la strada che scende a Sbasintico, Belvedere, quota 276. Quindi verso sud lungo la carraia e poi verso est per quota 250, indi sale a la Dolce seguendo la strada che sul lato sinistro risale il T. Luretta passando la Cà fino ad incrontare il ponticello che oltrepassa il torrente Luretta di fronte alla carraia che sale a quota 375 di Costa dei Boraccia fino al confine comunale di Piozzano. Segue verso nord il confine comunale fino a Antugnano, quindi per la carraria che da quota 376 scende, passando vicino a Camposanto, al Guadà. Dal Guadà si identifica verso nord con il T. Luretta fino a quota 189, quindi segue il confine del comune di Gazzola fino a quota 326 in coincidenza con la strada che conduce a Osteria, quindi per la strada di Rezzanello. Da Rezzanello prende la strada per Momeliano fino a quota 323, rio della Dose, quindi la carraia verso nord per Castel del Vento, quote 207, 315, 300 in prossimità di Ca di Siro. Segue la strada che scende verso nord fino in prossimità del lago di quota 212, quindi ad est per la carraria di quota 210, poi Lodino; a quota 190, prende la carraia verso est per C.se Ravazzola, la carraria che supera il rio Gandore a quota 149, per C.se Maruffa, sale a quota 200 di Ca Maruffina, da Galera risale il rio Gandore finò a quota 182, passa per Carazza. fino a Monte Raschio.

Da quota 234 per la carraia di Cà Boschi; a quota 221 segue la carraia che scende alla sorgente del rio Gerosa con cui si identifica verso nord fino a quota 138. Quindi verso ovest per la carraia di Bosco Danico fino a C. Balletta. Prende verso sud la strada del Castelletto. A quota 162 verso ovest la carraia verso il rio Gandore, segue il rio Gandore verso la sorgente fino alla carraia di C. Valli di sotto, per Cà del Poggio, prende la carraia verso ovest che unisce quota 142 con quota 143, risale la carraia di quota 164 veso sud fino ad immettersi sullo stradello verso ovest per quota 147, qundi verso sud per la strada di Agazzano fino al ponte sul Luretta. Ridiscende verso nord il T. Luretta fino a Rivarossa, per quota 134. Verso sud la carraia per quota 145 (costeggia il lago) per quota 155, Belrespiro, quota 169, Bissone verso est, quota 140 e verso nord seguendo il corso del rio Rivasso fino a oltre quota 120, piegando verso ovest per la carraia che porta a quota 152, poi la Bottega e Montebolzone fino alla strada che conduce a Sarturano.

Prima del paese si prende la carraia di sinistra che conduce a C. Nuova Storni. quindi per le Caminaghe di quota 146 proseguendo fino ad incontrare il rio Frate che, lo risale fino a quota 126, indi per la carraia verso ovest di Bonfagiolo.

Da quota 152 prosegue fino ad incontrare un altro rio che percorre verso nord fino ad identificarsi con il rio che risale verso località Roccolo.

Lo risale per quote 125 e 132 fino a C. delle Gazze, quota 164 e la stradina che conduce a quota 177 e a C. Boriona. Segue la strada fino a quasi in prossimità di Cantone per prendere verso ovest la carraia che in linea retta supera il T. Lisone fino a Colombarola, poi verso sud quota 181 dei Borioni fino ad immettersi e identificarsi con la strada provinciale verso Pianello. Segue la suddetta strada superando il ponte del Tidone e all'incrocio prende la s.s. n. 142 verso nord fino al paese di Borgonovo Val Tidone. Alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

Un altro comprensorio è così delimitato.

La linea di delimitazione ha origine a nord al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al rio Lombardo, lo risale fino a quota 356, da qui si identifica verso nord con la linea di quota altimetrica di 350 m.s.l.m. aggirando verso est Mansano e il colle Merlera. Superato il rio Caiano, si innesta a quota 379 sulla carraria che per quota 342 porta a Iustiano, verso est per la carraia di quota 394 fino a quota 363 sulla carraia che conduce a Castelvecchio seguendo, quindi, la carraia che verso ovest (a monte della strada del Bagnolo) passa per quote 390, 389, 384, 396, 400, 392 fino a quota 343 nei pressi del fabbricato Scuola, in località Larzana, sulla strada del Bagnolo. Andando verso Monte Romola, si identifica con detta strada fino ad incrociare verso est la carraia che porta a Costanuova, quota 221, incrocia il rio Diara e quindi lo stradello di Case Rosse, quindi lo stradello fino a quota 170 e, verso est, fino al rio Cassa a quota 169.

Ridiscende il rio fino ad Ancarano di sopra, segue la strada verso Ancarano di sotto fino a quota 146, indi per la carraia che supera il rio Cò e verso est fino a C. Nuova; supera il rio Trebbiola per immettersi, verso sud, sulla carrareccia di Ca Bianca; da Ca Bianca arriva fino al rio Finale. Segue verso nord il confine del comune di Rivergaro e di Vigolzone col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143.

Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di Case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149, poi segue la strada per Cà Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di Case Stradella (quota 145), punto di partenza.

Un altro comprensorio è così definito.

Partendo. a nord dal trivio di Rizzolo segue la strada per Tolara fino ad incontrare il confine comunale di Ponte dell'Olio a quota 193 in prossimità del rio Ogone.

Risale il rio Ogone fino al ponticello nei pressi della strada comunale a quota 307. Prende la suddetta strada che scenda a la Camminata, prosegue sulla strada per Langorniello, fino a quota 254. Si identifica con la carraia verso sud per quote 311, 350, 402 scende fino a quota 357 (I Vai), segue la curva di livello fino a raggiungere quota 372, quindi prosegue fino a Cà Maggi (quota 372) e raggiunge il rio Torbido e scende fino alla s s. n. 654.

Indi, verso nord, per quota 237 e 232 lungo la vecchia strada della ferrovia fino ad incontrare il rio Cisiaga, quindi per la strada provinciale che conduce prima a Folignano, poi Zaffignano, La Fratta. Torrano e quindi al trivio di Rizzolo da dove si è partiti

Un altro comprensorio comprende il seguente territorio.

La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C. Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero.

Risale il torrente Chero sul ciglio sinistro fino ad incontrare, verso ovest, la carraia per l'abitato di Faimali che percorre fino ad immettersi, a valle dell'abitato di Castellana, sulla strada provinciale, verso nord, per Gropparello, raggiungendo, al centro del paese. il trivio per Gusano. Prende la strada per Gusano, oltrepassa l'abitato di Gelati, quindi prima di Gusano prende, da quota 451 la strada di crinale per la Valle, continua la strada per cascina Monterosso, C. Mosconi, Cà del Bosco, fino al Castello di Veggiola; scende lungo la strada per Veggiola.

Segue la strada per quote 215, 206, 201 in prossimità del T. Riglio. Supera il torrente con la strada che passa quote 205 e 211, Ronco e ancora fino a quota 226. Verso nord prende la carraia vicino al lago per quota 219 e segue il rio Merdaro fino ad incontrare verso est la carraia per quote 178, 182, fino a il Boscone.

Quindi lo stradello di C. Bianca, La Zamberta, il Casalino e quota 159 sul torrente Riglio; segue il Riglio fino alla carraia per quota 162 immettendosi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di La Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio.

Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo Rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud alla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna.

A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140

Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la stessa per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto Castell'Arquato che segue verso sud fino al quadruvio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

Un altro comprensorio è composto dal seguete territorio.

Partendo, a nord, sulla strada provinciale di Alseno in località Villa Virginia (quota 146) segue il confine comunale di Castell'Arquato verso sud, supera il R. S. Franca e il R. Acqua Puzza fino a quota 138. Prende la strada che sale a Fellegara, segue la sede viaria per C. della Bassa e i Gasparini raggiungendo località rio Corto sulla strada di Genova. Si identifica con detta strada verso sud fino a località C. Ratta, prende verso sud la Carraria che porta al torrente Ongina. Si identifica con il ciglio destro del torrente Ongina, verso la pianura, fino a quota 125, segue l'ansa verso est portandosi prima a quota 159, segue la strada dritta ad est di Colle S. Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca.

Segue detto confine fino al torrente Stirone. Risale il ciglio sinistro del torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello per quota 173 di S. Genesio.

Da S. Genesio si identifica con la strada dei Trabucchi, prosegue lungo la strada verso sud fino a quota 230.

Risale verso nord la carraia per quota 294 fino a quota 345,9. Segue la linea di quota 350 verso sud in senso orario fino ad incontrare la carraria che scende al rio Spiagge, sempre per la stessa carraia supera il rio e si immette sulla strada di Perpiano. Sulla stessa prosegue per Perpiano fino ad incontrare il bivio verso nord di Pre Nuovo. Dopo Pre Nuovo, a destra si identifica con la carraia che costeggia prima il rio Gerbino, quindi dopo il lago di sinistra per la carraia che transita per quote 388, 381, 343, 333, 266 scendendo verso il Torrente Ongina.

Percorre il ciglio destro del torrente Ongina fino ad incontrare il rio della Botacca, si identifica verso ovest con il rio fino al ponte sulla strada di Genova.

Si identifica, verso sud, con detta strada di Genova fino a Case Ongina a quota 241,6. Risale la carraia verso nord, per i Maronini, prosegue da quota 381,6 lungo il confine comunale di Castell'Arquato e lungo la strada vicinale di Costa dei Pallastrelli, quindi per la strada vicinale della Bozzina scende fino a Ca' del Riglio e arriva all'abitato di Pallastrelli. Dai Palastrelli verso nord, prosegue lungo la strada per Castell'Arquato passando per Ca' Rossa, Fornace, C. Gravaghi, La Crocetta.

Dopo l'abitato di Scartazzini si identifica al bivio, sempre con la strada comunale per Alseno, passa Villa S. Lorenzo per ritornare al punto di partenza in prossimità di Villa Virginia.

II) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio classico è quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 comprende ed è suddivisa in tre comprensori: A), B), C), e comprende totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e parzialmente i territori collinari dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata:

A) partendo da ponte sul rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C. Prandella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraverso Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C. Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa San Giorgio, Cesura e quindi il torrente Gualdora che discende fino alla confluenza con il Tidone. Discende verso est il torrente Tidone ed all'altezza del Caseificio Manzella, seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del km 57,100 circa. Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo.

Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione;

B) la linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio-Bagnolo-Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 311, 283 e 267. Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone-Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Cà Sgorbati per ricongiungersi verso nord al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza;

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C. Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta.

Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Gruppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto, Gropparello e Lugagnano (quota 252). Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello-Carpaneto fino a M. Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel torrente Vezzeno a nord di Gasa Maschi (quota 224). La linea dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C. Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest ed a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di La Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo Rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto-Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

III) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello e Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idònea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Ca' Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca. Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (quota 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa.

Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada, che passando per case Castellaro (quota 259), giunge a Prato Ottesola, con la quale si identifica. Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382: quota 382 con quota 302: quota 302 e con il punto di incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano.

Segue il confine tra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud ovest fino a raggiungere quota 350. Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (quota 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (quota 427), indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357. Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Ca' Fogliazza e scende al torrente Riglio. Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino all'altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, Torre Confalonieri, Borgo Paglia, Piacentino. La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il torrente Chero, tocca Case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (quota 118); da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo: da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con Torre Gazzola. Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C. Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola. Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore). Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente San Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere. Da quota 135 segue il tracciato stradale che passa per Ca' Lolini, la Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.

Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259). Risale il torrente Borla fino ad incontrare (quota 262) la provinciale per la Borla. Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

IV) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini» Trebbianino Valtrebbia comprende la porzione collinare della Val Trebbia e parte della Val Luretta particolarmente idonee a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola e Agazzano in provincia di Piacenza ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il trattato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella (in prossimità di quota 127) e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (quota 149). Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo.

Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino. Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (quota 546) per la strada dei Boioli. Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco.

In questo punto segue il confine del comune Bobbio-Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Roncaiolo, risale quota 488 fino a quota 366. Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabbiazza dove all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabbiazza fino alla strada statale n. 45 (quota 248). Risale la strada statale n. 45 e dopo il Ponte Barberino al km 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (quota 400), Cascina Costa (quota 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 473, successivamente risale un rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli. Segue questo confine passando per cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando a quota 585. Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n. 45 al km 91. Risale la strada fino al km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324. Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a cascina Riva (quota 496) cascina Biase (quota 490). Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il torrente Bobbio. Risale questo torrente fino a quota 359: da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496. In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugnoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Ca' Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana. Da qui prosegue lungo la carrareccia, che passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di Casa Muggione (quota 424). Ca' del Bosco (quota 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a case Poggio, fino a raggiungere Areglia (quota 378). Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434 raggiunge Nosia (quota 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba. Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (quota 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine comunale tra Travo e Bobbio. Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada, che passando per Pietra (quota 559), Termine Grosso, confluisce in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (quota 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (quota 608) e Ca' del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino a Torrazzo; verso nord-ovest percorre la comunale del Torrazzo fino al bivio di Momeliano, scende la strada che porta al quadrivio di Lisignano. Indi prende la strada per Agazzano e si identifica con la strada provinciale che conduce a Pianello Val Tidone fino ad incontrare il torrente Lisone.

Si identifica verso nord con il ciglio destro del torrente Lisone fino alla confluenza dello stesso nel torrente Tidone (quota 125). Percorre il ciglio destro del Tidone, in direzione nord-est, prende lo stradello che conduce a Grintorto. Passando a nord del paese giunge per detta strada a La Palazzina (quota 124) e indi in entrata nord di Sarturano (quota 134).

Da Sarturano, verso sud e poi ad est, giunge a Rivasso. Prende per C. Amola, segue la strada fino a quota 122, si identifica con il torrente Luretta per breve tratto verso sud, indi a quota 127 verso est passa per quota 131 e arriva da nord a Gazzola. Attraversa il paese di Gazzola (per breve tratto verso sud) quindi per la strada provinciale Gazzola-Rivalta.

Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo che percorre fino a Rivalta Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro, da dove si è partiti.

V) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Valnure comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine fra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino sul torrente Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo, segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta da dove piega verso ovest e prosegue per M.o dei Fiaschi (quota 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il torrente Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone. Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino fino all'altezza della strada che dal greto del torrente Nure conduce in direzione ovest a Stradella, segue tale strada e da Stradella attraversa Ca' Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.o Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del km 11,900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e quindi. verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 142 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di Vigolzone in prossimità della quota 143, prosegue lungo tale confine verso sud e quindi sempre sul medesimo in direzione ovest, lungo il P. del Castellano ed il t. Spettine, incrociando in confine del comune di Ponte dell'Olio sul t. Nure. Da qui, in direzione sud est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al t. Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di San Giorgio Piacentino: prosegue in direzione nord-est lungo il corso del t. Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

VI) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno comprende la porzione collinare compresa fra la Valle dell'Ongina e la Valle dello Stirone particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include una parte del territorio amministrativo del comune di Vernasca in provincia di Piacenza, così delimitato: partendo, a nord, in localiltà Riocorto, dall'incrocio fra il torrente Ongina e il confine del comune di Vernasca, verso nord, segue il ciglio destro del torrente Ongina fino all'ansa in prossimità di quota 125, segue l'ansa e risale la carraia a quota 159, segue la strada dritta ad ovest di Colle S. Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraria scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca. Segue il confine comunale fino ad incontrare il torrente Stirone che segna il confine della provincia di Piacenza. Si identifica, verso sud, con il ciglio sinistro del torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello che conduce a quota 173 in località S. Genesio. Da S. Genesio prosegue lungo la strada comunale fino ai Trabucchi e poi lungo la stessa strada provinciale di Borla fino a quota 234.

Quindi sale la strada comunale dei Baroni passando per Perpiano e scende fino ad incrociare il ponte sul torrente Ongina. Segue, verso nord, il torrente Ongina e si identifica con esso fino a ritornare al punto di partenza in località Riocorto.

VII) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini «Colli Piacentini» Novello, «Colli Piacentini» Vin Santo, «Colli Piacentini» Pinot spumante, «Colli Piacentini» seguita da una delle menzioni di vitigno in parentesi (Ortrugo-Barbera-Bonarda-Malvasia-Pinot nero-Pinot grigio-Sauvignon-Cabernet Sauvignon-Chardonnay) comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include, in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluso le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costera Moretta all'incrocio con il R. Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva a q. 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C. Cavo Perletti sulla strada per Castel San Giovanni: prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della q. 93 segue, in direzione ovest, quella per C. Perduta e C. Pradella fino al r. Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci: lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine della provincia in prossimità della quota 96 sul t. Bardonezza. Segue, in direzione sud, il confine provinciale attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Ca' dei Giorgio (q. 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Ca' dei Follini. Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Ca' Bazzari e, a quota 683 segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge proseguendo sempre verso sud, prima Ca' di Lazzarello, poi case Bianchi, sul proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel t. Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza a quota 388, con il t. Tidoncello di Sevizzano. Da quota 388 risale il torrente Tidoncello e, a sud di Marzonago. Prosegue in direzione est per il rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C. Saliceto (quote 695). Da C. Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801, segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Cappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il rio Dorba; ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429).

Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la carrareccia che attraversa case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi: prosegue lungo questa per il breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero che tocca le quote 416, 430, attraversa rio del Gatto e raggiunge Ca' del Bosco (quota 497). Da Ca' del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversa la quota 526 e raggiunge alle pendici occidentali di M. Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C. Muggione, l'acquedotto (331). Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il rio della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519: attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara: su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il fosso delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Ca' Borelli (quota 581) e quindi quello in direzione sud attraverso C. Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest,

passando a sud di C. Vignola, raggiunge C. Pegni inferiore (quota 562). Indi segue la strada in direzione ovest toccando villa Vegni, C. Sermase e Valle per raggiungere la s.s. 461 in prossimità del km 52,300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il rio d'Assalto; discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il t. Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est, e giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C. Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C. Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge; a quota 321, la strada per Bobbio: prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C. Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C. Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge rio Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia: risale tale corso d'acqua includendo San Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al km 90 la s.s. di Val Trebbia n. 45.

Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (km 90) segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a Poggio Pianone incrociando un affluente di destra del fiume Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C. Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C: Costa (quota 494).

Da quota 494, segue verso nord il sentiero che, attraversando il fosso degli Aregli, raggiunge C. Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il fosso degli Armanni e poi piegando a nord-ovest, raggiunge C. Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al ponte di Barberino (quota 242).

Prosegue lungo s.s. Val Trebbia e, dopo circa un chilometro verso est a quota 248, risale il rio Scabbiazza e, a quota 430 prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo. Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il rio Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il rio Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli: segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567. Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il rio Cane: discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un chilometro alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533). Da Costa Rodi segue verso sud il sentiero e poi la strada che in prossimità del ponte Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul torrente Perino, risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.o Vecchio, segue la strada per Bacchetti verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle case Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e Belito fino a raggiungere a quota 598 case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo. Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M. Viserano, da dove, in direzione sud-est segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli; da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C. Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la cava di pietra: dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C. Mole che supera ed all'incrocio con il t. Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per San Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato. Da San Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo raggiunge rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C. Osteria: segue tale strada in direzione ovest e a C. Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608: da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertica Castelnardo e raggiungendo poi C. Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; all'incrocio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto, e proseguendo verso sud, raggiunge Riglio. Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggiungendo Generesso: prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il t. Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il rio Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra: risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, Osteria a C. Bosconi; al km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t. Arda: risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M. Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.

Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C. Farina e quindi verso nord est la strada per Alessandroni e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465: segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del t. Stirone in prossimità del km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il t. Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124). Segue tale strada per nord-ovest toccando la Persica e C. Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per Santa Maria di Latte e attraversato il r. Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89). Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa San Lorenzo alla quota 146 (km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il t. Arda, prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord e all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C. Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per torre Gazzola, che raggiunge. Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del t. Chiavenna in prossimità del km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa verso nord-ovest, attraversa Bastida, Castello Turca di Sopra, Piacentino, e all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud porta a C. Il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del t. Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del km 3 nella strada per Cimafava percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C. Nuova Riva e raggiunge il t. Riglio: ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C. del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al km 4 piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge La Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.o dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il t. Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone: prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso

ovest la strada per questo centro abitato. Da Stradella segue la strada verso sud fino a Cà Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.o Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che, raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote 148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con rio della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127).

Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s. n. 45, in direzione sud giunge a Rivergaro. Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C. Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire in direzione nord-ovest, lungo la strada per la scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola.

Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C. Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel t. Luretta alla quota 127; ridiscende il t. Luretta fino a C. Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano. In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del t. Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s. n. 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini «Colli Piacentini» sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Per la produzione del vino «Colli Piacentini» Gutturnio e Gutturnio classico non sono da considerare idonei i vigneti posti al di sopra dei 350 metri di altitudine, fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori. Sono inoltre esclusi i vigneti male esposti, rivolti verso nord e nord-est, nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti, impiantati in terreni con pendenza inferiore al 6%.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 2.200 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

	Tonn/Ha	Vol %
	—	—
Gutturnio	12,0	11,5
Gutturnio classico	10,0	12,0
Gutturnio superiore	10,0	12,0
Gutturnio riserva	10,0	12,5
Monterosso Val d'Arda	10,0	10,5
Trebbianino Val Trebbia	10,0	10,5
Valnure	10,0	10,5
Barbera	13,0	11,0
Bonarda	13,0	11,0
Malvasia	13,0	10,0
Ortrugo	12,0	10,5
Pinot grigio	10,0	10,5
Pinot nero	10,0	11,0
Pinot spumante	10,0	9,5
Sauvignon	10,0	10,5
Cabernet sauvignon	10,0	12,0
Chardonnay	10,0	10,5
Novello	13,0	11,0
Vin Santo	10,0	10,5
Vin Santo di Vigoleno	5,0	10,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo e «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno la resa massima di uva fresca da trasformare in vino finito non può superare rispettivamente il 35% ed il 30%.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo totale naturale del 9,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento in bottiglia dei vini «Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia, «Colli Piacentini» Valnure, «Colli Piacentini» Novello, «Colli Piacentini» Vin Santo, «Colli Piacentini» Pinot spumante, «Colli Piacentini» seguita dalle menzioni dei vitigni Ortrugo, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot nero, Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet sauvignon, Chardonnay di cui all'art. 2 debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che le predette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei seguenti comuni della provincia di Pavia: Rovescala e Santa Maria della Versa, a condizione che sia dimostrata la tradizionalità di tali operazioni da parte delle ditte richiedenti da almeno 5 anni.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia dei vini «Colli Piacentini» Gutturnio, «Colli Piacentini» Gutturnio superiore e «Colli Piacentini» Gutturnio riserva debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza. Le suddette operazioni per il vino «Colli Piacentini» Gutturnio classico debbono avvenire solo nell'ambito del territorio di cui all'art. 3, paragrafo II.

Le operazioni di vinificazione del «Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art 3, paragrafo III.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di affinamento in bottiglia del vino «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno devono essere effettuate solamente nell'interno del territorio amministrativo del comune di Vernasca.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Piacentini» Vin Santo e «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno devono essere accuratamente scelte e devono essere appassite con il metodo tradizionale su pianta e su graticci con controllo fino alla spremitura, che può avvenire solo dopo il 1° dicembre dell'anno di raccolta, in modo da raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per la D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo ed al 28% per la D.O.C. «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno.

La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» con una delle seguenti menzioni: Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, Malvasia, Bonarda, Pinot grigio, Pinot nero, Ortrugo, Chardonnay, Pinot può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9,5%.

Le operazioni di spumantizzazione dei predetti vini della denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Piacenza e negli stabilimenti siti nel comune di Rovescala in provincia di Pavia purché sia dimostrata la tradizionalità di tali operazioni da almeno 5 anni.

La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» può essere utilizzata per designare i vini frizzanti Gutturnio (ad esclusione di quelli designati con le menzioni classico, superiore e riserva), Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, Barbera, Bonarda, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio, Pinot nero, Sauvignon e Chardonnay che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Piacentini» Gutturnio e Gutturnio classico:

colore: rosso rubino brillante di varia intensità;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E prevista la tipologia frizzante limitatamente alla tipologia Gutturnio.

«Colli Piacentini» Gutturnio superiore:

colore: rosso rubino intenso;

odore: leggermente vinoso;

sapore: secco, tranquillo, fine, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Colli Piacentini» Gutturnio riserva:

colore: rosso rubino intenso su fondo granata;

odore: gradevole;

sapore: secco, tranquillo, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Colli Piacentini» Monterosso Val d'Arda:

colore: da paglierino a dorato;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato o amabile, fine e sottile di corpo, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Trebbianino Val Trebbia:

colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco o abboccato, delicato, sottile, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Valnure:

colore: giallo, paglierino chiaro;

odore: caratteristico, gradevole, aromatico;

sapore: secco o abboccato o amabile, gradevole, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Barbera:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, sapido, leggermente tannico, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Piacentini» Bonarda:

colore: rosso rubino, a volte intenso;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, leggermente tannico, fresco, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Piacentini» Bonarda spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino brillante di varia intensità;

odore: caratteristico, fruttato, vinoso;

sapore: dolce, armonico, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli Piacentini» Malvasia:

colore: paglierino o paglierino scarico;

odore: aroma caratteristico, anche intenso;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, aromatico, fresco, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo (per tipologia dolce): 5,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Ortrugo

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;

odore: delicato, caratteristico;

sapore secco o abboccato, retrogusto amarognolo, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Pinot grigio:

colore: bianco paglierino e ramato,

odore: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, fresco fine, molto gradevole, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima 5 per mille.

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante o spumante.

«Colli Piacentini» Pinot nero:

colore: rosso più o meno intenso o rosato;

odore caratteristico,

sapore: secco o abboccato, sapido, gradevole, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%,

acidità totale minima 4,5 per mille

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Pinot spumante bianco o rosato

spuma. fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso o rosato;

odore: caratteristico, delicato, fine,

sapore: da extrabrut a brut, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%.

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Colli Piacentini» Sauvignon

colore: paglierino anche intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico, fine, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E prevista la tipologia frizzante.

«Colli Piacentini» Cabernet Sauvignon.

colore: rosso rubino, talvolta granato;

odore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco o abboccato, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo. 20 per mille.

«Colli Piacentini» Chardonnay:

colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;

odore: gradevole, fine, fruttato;

sapore: secco o abboccato, armonico, fresco, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico tototale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e spumante.

«Colli Piacentini» Novello:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, vinoso e fruttato;

sapore: secco o abboccato, acidulo fragrante e fruttato, tranquillo, talvolta vivace,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

acidità totale massima: 7,5% per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli Piacentini» Vin Santo:

colore: giallo paglierino, dorato;

odore: intenso, aromatico, caratteristico, etereo;

sapore: secco o dolce, morbido, armonico, intenso, aromatico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%;

acidità totale minima: 5 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno

colore: dorato o ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, aromatico, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, corposo, vellutato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%;

acidità totale minima: 5 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto

Art. 7.

La menzione «classico» è consentita per il vino «Colli Piacentini» Gutturnio, «Colli Piacentini» Gutturnio superiore, «Colli Piacentini» Gutturnio riserva ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della zona di produzione di cui all'art. 3, comma primo, del presente disciplinare.

La menzione «superiore» è consentita per il vino «Colli Piacentini» Gutturnio, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, avente un titolo alcolometrico volumico minimo naturale e al consumo del 12%, immesso al consumo dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

La menzione «riserva» è consentita per il vino «Colli Piacentini» Gutturnio non designabile con la citata menzione «superiore», avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 12,5% e che abbia subito un invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi di cui 3 in recipienti di legno, a far tempo dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Le menzioni classico, classico superiore o classico riserva, superiore o riserva devono figurare immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale obbligatoria, «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quella della menzione Gutturnio ma non inferiore alla metà della stessa.

Sulla etichetta delle bottiglie contenenti i vini: «Colli Piacentini» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» recanti la menzione di vigna seguita dal toponimo che deve essere scritta immediatamente di seguito ai nomi di vitigno e di vino con caratteri di stampa di altezza. forma e dimensione non superior «Colli Piacentini», debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri e solo tranquilli.

L'invecchiamento del vino «Colli Piacentini» Vin Santo deve avvenire per almeno quarantotto mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui almeno trentasei parte in recipienti di legno; per il vino «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno l'invecchiamento deve essere almeno di sessanta mesi di cui almeno quarantotto mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per entrambi il periodo di invecchiamento in legno deve avvenire in botti di capacità non superiori a 500 litri.

I vini Valnure, Monterosso Val d'Arda, Vin Santo, Vin Santo di Vigoleno, Bonarda e Malvasia immessi al consumo finale hanno l'obbligo di recare in etichetta le specificazioni riferentesi alle caratteristiche di sapore o amabile o dolce secondo le indicazioni e le caratteristiche previste all'art. 6, comma primo.

I vini Trebbianino Val Trebbia e Valnure, immessi al consumo finale in bottiglia di capacità inferiore a 5 litri, devono recare scritta in etichetta la designazione di sapore abboccato, nel rispetto della norma espressa dall'art. 6, comma primo.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similiari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di menzioni toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art 8

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, nella tipologia frizzante, confezionato in recipienti di capacità 0,75 litri, può essere immesso al consumo in bottiglie di vetro, solo con tappo raso di sughero e l'obbligo della designazione in etichetta della menzione «frizzante».

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio, nella tipologia vivace e tranquillo, deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, tipo bordolese, con tappo raso di sughero di capacità. 0,375, 0,750, 1,500, 3,5 litri.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio superiore può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese con tappo raso di sughero di capacità 0,375, 0,750, 1,500, 3, 5 litri dopo il primo settembre dell'annata successiva alla vendemmia.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Gutturnio riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese con tappo raso di sughero di capacità 0,375, 0,750, 1,500, 3, 5 litri, dopo almeno ventiquattro mesi di invecchiamento (di cui almeno 3 mesi in legno) e affinamento a partire dal primo settembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Novello deve essere imbottigliato nel territorio della provincia di Piacenza entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo raso di sughero a far tempo dalla data prevista dal decreto ministeriale.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Vin Santo deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità 0,375, 0,500, 0.750 litri e con tappo raso di sughero.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» Vin Santo di Vigoleno deve essere immesso al consumo esclusivamente nella bottiglia denominata «renana» di capacità 0,375, 0,500, 0,750, con tappo raso di sughero.

Per i vini «Colli Piacentini» possono essere utilizzati solo tappi di sughero.

96A4713

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dell'Università

Con decreto del prefetto di Frosinone in data 24 giugno 1996, l'Università degli studi di Cassino è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Valente Benedetto in favore di questa Università, giusta atto notarile della dott.ssa Maria De Sarno in data 13 marzo 1996 rep. n. 23457 Racc. n. 1217, di un immobile sito in Cassino, località Crocefisso, e diritti di 1/3 su area confinante adibita a strada privata.

96A4802

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura

architettura e composizone architettonica - settore scientifico disciplinare H10A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4803

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M11B psicologia sociale - disciplina: psicologia sociale.

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare P01J economia regionale - disciplina: economia regionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4789

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare H15X - Estimo.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4791

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze con deliberazione n. 270 del 4 giugno 1996 ha nominato il dirigente camerale avv. Francesco Barbola conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 in sostituzione del segretario generale dott. Santi Semplici.

96A4801

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

le» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
enzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
rerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

spondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e ncessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

ai fascicoli della serie generale, lementi ordinari:

. . . .	L.	385.000
. . . .	L.	211.000

ai fascicoli della serie speciale atti dei giudizi davanti alla Corte :

. . . .	L.	72.500
. . . .	L.	50.000

ai fascicoli della serie speciale atti delle Comunità europee:

. . . .	L.	216.000
. . . .	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

o relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere annuale cronologico per materie 1996.*

n fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
n fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
n fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
n fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
er la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
ri per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

. . . .	L.	134.000
n fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

. . . .	L.	87.500
n fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

ediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
gni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
gni 96 pagine successive	L.	1.500
e spedizione raccomandata	L.	4.000

sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

. . . .	L.	360.000
ile	L.	220.000
n fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

n abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

namenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla fascetta del relativo abbonamento.

prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

4111001740 96

L. 1.400